



Comune  
di **Argenta**

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione  
n. **43**  
del **30/09/2020**

## **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

Seduta pubblica

**OGGETTO: Riduzioni della tassa rifiuti (TARI), per l'anno 2020, alle utenze non domestiche che hanno vista sospesa la loro attività a seguito dell'emergenza Covid-19**

L'anno **Duemilaventi** e questo dì **Trenta** del mese di **Settembre** alle ore **19:00**, in Argenta, nella sede Comunale, nella sala delle adunanze.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. Fatto l'appello risultano:

### **Presenti**

Baldini Andrea  
Baldrati Saura  
Bianchini Tatiana  
Cai Nadia  
Coltra Francesca  
Gilli Francesco  
Fiorentini Leonardo  
Saletti Roberto  
Curtarello Ottavio  
Brina Giuseppe  
Stirpe Gianni  
Azzalli Gabriella  
Bertaccini Luca

Totale presenti: **13**

### **Assenti**

Di Domenico Alex  
Berardi Massimo  
Veduti Marianna  
Zaccaria Giacomo

Totale assenti: **4**

Sono presenti gli Assessori: Simoni, Cillani, Borea, Ferrari, Manzoni

Giustificano l'assenza i Consiglieri: Berardi, Zaccaria.

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Valeria Villa

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta il Presidente, Leonardo Fiorentini, dichiara aperta la seduta.

Designati a scrutatori della votazione i Consiglieri:

- 1) Saletti Roberto
- 2) Baldrati Saura
- 3) Stirpe Gianni

il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati

Il Consigliere Veduti è entrato al punto 2 dell'OdG.

**Presenti n. 14 Consiglieri**

## **Seduta del 30/09/2020**

**Nr. 43**

**Oggetto:** Riduzioni della tassa rifiuti (TARI), per l'anno 2020, alle utenze non domestiche che hanno vista sospesa la loro attività a seguito dell'emergenza Covid-19

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Dato atto** che:

- la "funzione Tributi locali" è stata conferita alla costituita UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l'Unione, approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;
- sono escluse dal conferimento, come disposto dall'art. 2, comma 1, della citata convenzione, *"la soggettività attiva d'imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia"*;
- uno degli obiettivi della gestione unificata della funzione tributi è rappresentato dal miglioramento dell'efficienza della gestione, garantendo l'autonomia dei singoli territori in materia di politiche tributarie;
- fra le attività delegate all'Unione Valli e Delizie vi è la predisposizione degli atti e l'eventuale espletamento delle gare per la gestione del sistema tributario territoriale;

**Richiamata** la convenzione per il conferimento all'Unione della funzione relativa ai tributi locali, con particolare riferimento:

- art. 2, comma 1: *art. 2 comma 1: "La funzioni conferite sono quelle afferenti la gestione dei tributi locali, attualmente previsti dalla legge e le attività correlate, nonché gli eventuali nuovi tributi che fossero in futuro istituiti. Sono escluse dal conferimento la soggettività attiva d'imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli Comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia. Restano in capo alle Giunte dei singoli comuni conferenti, la legittimazione processuale attiva e passiva, il potere di promuovere l'azione giudiziale, di resistere in giudizio, di conciliare e transigere le liti in materia tributaria. Le Giunte dei comuni si avvalgono del supporto tecnico-giuridico e dei poter gestionali in materia, del personale impiegato nella funzione con particolare riferimento al funzionario designato quale responsabile del tributo."*;
- art. 4 comma 6: *"Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, ad esclusione dei regolamenti in materia di tributi locali, degli atti di determinazione/modifica delle aliquote tributarie e degli atti di approvazione dei piani economico-finanziari propedeutici alla determinazione delle aliquote medesime, qualora previsti dalla normativa vigente. Restano in capo ai singoli comuni i procedimenti in corso al momento del conferimento della funzione, relativi al contenzioso in materia tributaria, per la disciplina dei quali si fa rinvio alla regola contenuta nell'art.2, comma 1."*;

**Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta:

- dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

- dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Visto** l'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge n.160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stati unificati l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dato atto che è stata confermata la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);

**Considerato** che con Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 398 del 28/04/2014, successivamente modificato ed integrato, da ultimo con propria deliberazione n. 16 in data 27/03/2018 è disciplinata l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), con particolare riferimento a:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie e di altre eventuali agevolazioni;

**Richiamata** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/09/2020 recante "Tassa rifiuti (TARI) anno 2020: approvazione delle tariffe adottate nell'anno 2019", con cui sono state confermate, anche per l'anno 2020, le tariffe 2019 avvalendosi della facoltà introdotta dall'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020;

**Considerato** che l'Italia è interessata, nell'esercizio in corso, dall'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19, epidemia che sta colpendo duramente il Paese sia sotto il profilo sanitario che sotto il profilo economico;

**Visti** i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza sanitaria in corso:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che consente ai Comuni di mantenere valide, anche per l'anno 2020, le medesime tariffe TARI applicate nella precedente annualità 2019, approvando entro il termine del 31/12/2020 il Piano Economico Finanziario 2020;
- l'art. 106 della legge di conversione n. 77 del 17/7/2020 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 che fissa al 30/09/2020 il termine per l'approvazione delle tariffe della TARI 2020;
- la Deliberazione n. 158 del 05/05/2020 di ARERA che ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale e locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 e che in particolare ha previsto l'introduzione di riduzioni della tariffa del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati per alcune categorie di utenze non domestiche, al fine di tenere conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili;
- il Documento di ARERA per la Consultazione n. 189 del 26 maggio 2020, ed in particolare il comma 5.9;
- il Documento PG.AT/2020/0004234 del 9 giugno 2020 redatto da ATERSIR e ANCI EMILIA ROMAGNA con cui vengono fornite "indicazioni operative per l'attuazione della delibera ARERA n. 158/2020", in applicazione dell'attuale quadro normativo e regolatorio, nel quale si specifica che per le attività sottoposte a sospensione, è possibile per il Comune ampliare le riduzioni della parte variabile della tariffa previste dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 e/o disporre riduzioni anche della parte fissa della tariffa;
- la Deliberazione 238 del 23/06/2020 di ARERA, che per quanto attiene alle modalità di copertura delle riduzioni tariffarie previste a tutela delle utenze secondo le modalità disciplinate dalla deliberazione 158/2020/R/Rifil, prevede che in presenza di risorse pubbliche disponibili la quota dei costi corrispondente alle mancate entrate tariffarie 2020 conseguenti all'introduzione

delle riduzioni per le utenze non domestiche, non può essere recuperata nel Piano Economico Finanziario delle annualità successive al 2020;

**Considerato** che l'emergenza sanitaria ha fortemente colpito le imprese del territorio comunale che si sono trovate costrette a sospendere la loro attività per provvedimenti statali e regionali, con conseguenti mancati introiti per il periodo di chiusura e conferimenti di minori quantitativi di rifiuti al pubblico servizio per tutto il periodo di sospensione dell'attività;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno disporre riduzioni della tariffa del servizio rifiuti urbani ed assimilati alle utenze non domestiche che, a causa dell'emergenza COVID-19, hanno sospeso la propria attività a seguito dei provvedimenti governativi e regionali, così come individuate all'art. 1 della deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, applicando i criteri previsti al medesimo art.1;

**Richiamati** gli artt. da 53 a 63 del DL n.34/2020 che definiscono il "Regime quadro" nella disciplina degli aiuti a sostegno dell'economia nell'ambito dell'emergenza da COVID 19;

**Considerato** che principio immanente della TARI è quello di matrice comunitaria ( cfr. art.14 della direttiva 2008/98/CE) secondo il quale "*chi inquina paga*" e la misura agevolativa oggetto del presente atto non è pertanto classificabile come "agevolazione fiscale" o "sovvenzione" e non è finalizzata ad attribuire ai destinatari un beneficio economico in sé, trattandosi di fatto di una riduzione della tassa a fronte di una corrispondente mancata produzione di rifiuti in esito alla chiusura forzata imposta da alcune attività;

**Visto** il comma 660 dell'articolo 1 L. 147/2013 il quale stabilisce che il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle espressamente previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

**Rilevato** che la minore entrata generata dall'applicazione delle riduzioni di cui sopra, quantificata dal gestore Soelia SpA in circa € 40.000,00, al netto di tributo provinciale, è compensata da maggiori entrate non previste a bilancio e già incassate derivanti da attività di controllo su altre entrate tributarie, oltre che da maggiori assegnazioni statali recepite nella variazione al bilancio approvata dal Consiglio Comunale nell'odierna seduta con deliberazione n. 41;

**Dato atto** che il responsabile del procedimento, individuato nel Dirigente del Settore Finanze dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione riferito al triennio 2020/2022, ha attestato:

- di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- di esprimere un giudizio di congruità dell'entrata che il provvedimento dispone;

**Viste:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 27.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 del Comune di Argenta;  
- la delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 27.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati del Comune di Argenta;

**Dato atto** che in data 23/09/2020 la proposta di deliberazione è stata presentata alla Commissione consiliare permanente "Programmazione finanziaria e contabile";

**Dato atto**, inoltre, che il Collegio dei Revisori dei Conti ha reso in modo espresso il parere di competenza sul presente atto ai sensi dell' articolo 239, comma 1 lettera b) punto 7) del Tuel assunto al protocollo nr. 19131 del 28.09.2020;

**Visto** il D.Lgs. 14/03/2013 n° 33 e successive modifiche, sul riordino della disciplina sulla pubblicità e trasparenza;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. n° 267/2000 che stabilisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**Visto** il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**Sentita** l'illustrazione dell'Assessore Borea;

**Uditi** gli interventi in sede di discussione generale e le dichiarazioni di voto;

**Richiamata** la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra indicati;

Dopo votazione palese da parte dei n. 14 Consiglieri presenti, di cui n. 9 favorevoli (P.D.), n. 0 contrari, n. 5 astenuti (Lega - A.R. - M5S),

## **D E L I B E R A**

1) le premesse formano parte integrante del presente atto;

2) di applicare per l'anno 2020 le riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI) alle utenze non domestiche che hanno sospeso la propria attività a seguito dell'emergenza COVID-19, così come individuate dall'art. 1 della deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, modificando in tal senso e per il solo anno 2020 il regolamento TARI dell'ente;

3) di dare atto che le minori entrate derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui al precedente punto, stimato dal gestore nella somma di circa € 40.000,00, al netto del Tributo provinciale, sono compensate da maggiori entrate non previste a bilancio e già incassate derivanti da attività di controllo su altre entrate tributarie, oltre che da maggiori assegnazioni statali recepite con variazione al bilancio di previsione 2020-2022 deliberata in data odierna;

4) di trasmettere copia della presente a:

- *Soelia SpA*, Via Pietro Vianelli, 1 - 44011 Argenta (Fe), in qualità di soggetto gestore del pubblico servizio di igiene ambientale;
- ATERSIR in qualità di ente regolatore regionale su servizi pubblici locali;

quindi con successiva e separata votazione

### **DELIBERA**

ravvisandone la necessità ed impellenza, di dichiarare, dopo votazione palese da parte dei n. 14 Consiglieri presenti, di cui n. 9 favorevoli (P.D.), n. 0 contrari, n. 5 astenuti (Lega – A.R. – M5S), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, stante la necessità di far fronte agli adempimenti previsti dalla legge.

### **Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. 267/2000**

#### **Parere regolarità tecnica: favorevole**

f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

#### **Parere regolarità contabile: favorevole**

f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
***Leonardo Fiorentini***

IL SEGRETARIO GENERALE  
***Dott.ssa Valeria Villa***

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.



Comune di Argenta  
**Provincia di Ferrara**

Settore proponente: **SETTORE Programmazione e Gestione finanziaria**

Oggetto: **Riduzioni della tassa rifiuti (TARI), per l'anno 2020, alle utenze non domestiche che hanno vista sospesa la loro attività a seguito dell'emergenza Covid-19**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Argenta, 23-09-2020

**F.to in Digitale**  
Il Dirigente  
SETTORE Finanze  
dell'Unione Valli e Delizie  
Dott.ssa Patrizia Travasoni





Comune di Argenta  
**Provincia di Ferrara**

Settore proponente: **SETTORE Programmazione e Gestione finanziaria**

Oggetto: **Riduzioni della tassa rifiuti (TARI), per l'anno 2020, alle utenze non domestiche che hanno vista sospesa la loro attività a seguito dell'emergenza Covid-19**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente esprimendo parere **FAVOREVOLE**.

Argenta, 23-09-2020

**F.to in Digitale**  
Il Dirigente del Settore  
Programmazione e Gestione Finanziaria,  
Travasoni Dott.ssa Patrizia

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Argenta (FE).



**COMUNE DI ARGENTA**  
Provincia di Ferrara

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**Riduzioni della tassa rifiuti (TARI), per l'anno 2020, alle utenze non domestiche che hanno vista sospesa la loro attività a seguito dell'emergenza Covid-19**

Con messaggio di posta elettronica del 23 settembre 2020 è stata trasmessa la richiesta di parere per la riduzione della TARI per l'anno 2020 alle utenze non domestiche che hanno vista sospesa la loro attività a seguito dell'emergenza Covid-19, proposta di delibera n.29/2020, con gli allegati necessari ad esprimere il parere.

**Premesso** che l'art. 239, comma 1, lettera b) n.7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comm 1, lettera m) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L. n. 213/2012), prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

**Richiamato** l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 Dicembre 1997 il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con apposito regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

**Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'IMU (Imposta Municipale Propria), della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti) e s.m.i.;

**Visto** l'art.1, commi da 738 a 783, della Legge n.160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stati unificati l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dato atto che è stata confermata la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);

**Precisato che** in generale il prelievo sui rifiuti deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti. Infatti, in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio”.

Esiste tuttavia un'eccezione a tale regola: il Comune può deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla normativa. Su questa base si è determinata un'ampia gamma di riduzioni ed esenzioni, che devono ovviamente sottostare ai principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti.

Riduzioni atipiche

Si tratta quindi di “riduzioni atipiche” di tariffa. Ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti. Tra queste figurano, ad esempio, quelle collegate

all'ISEE e, più in generale, alle condizioni di disagio sociale riguardanti in prevalenza – ma non esclusivamente – le utenze domestiche.

Circa la modalità di copertura delle “riduzioni atipiche”, la [legge n. 147 del 2013](#) è sufficientemente esplicita nel dire che *“può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*

Cioè, in altri termini, a carico del bilancio comunale.

Si deve dunque ritenere che esse debbano essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all'anno di riferimento.

Riduzioni tipiche

Altra e diversa fattispecie di riduzioni del prelievo sui rifiuti è quella delle “riduzioni tipiche”. Definite tali poiché individuate dalla legge, la cui attivazione ed entità sono in vario grado soggette alla potestà regolamentare comunale, pur con criteri predeterminati.

A differenza delle riduzioni atipiche, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi, il relativo onere è in questo caso posto a carico della generalità dei contribuenti/utenti del servizio di gestione dei rifiuti. In quanto direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico.

Fanno parte di questa tipologia di riduzioni ad esempio quelle previste per:

- avvio a riciclo dei rifiuti speciali assimilati (art.1, comma 649, l. 147/2013),
- mancato svolgimento del servizio (comma 656),
- zone non servite (comma 657).

Nello stesso ambito ricadono anche le riduzioni facoltative previste dal comma 659:

- abitazioni con unico occupante;
- locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente,
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e altre ancora.

Dato l'inquadramento generale sopra delineato, si può osservare che la riduzione che il Comune intende deliberare per quelle categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l'attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, potrebbero essere ascritte a una categoria di tipo “misto”. Per tale ragione si deve ritenere che le riduzioni in questione, rivolte a specifiche categorie economiche colpite dalle conseguenze dell'emergenza, possono essere finanziate **con entrate proprie del bilancio dei Comuni**, derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito dell'attività di contrasto dell'evasione (su Tari o su altre fonti di entrata), ovvero da altre risorse proprie del Comune, quali l'avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie, dell'ente.

**Verificato che** la Società Soelia SpA con propria comunicazione del 24/09/2020 di Prot. n. 4398 a firma della responsabile dell'Ufficio TARI Dott.ssa Capisani Anna, ha quantificato in €. 39.389,63 la riduzione di introiti derivanti dalla TARI, che troveranno copertura in apposita delibera di variazione di bilancio con maggiori incassi da attività di controllo su altre entrate tributarie già realizzati;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica, contabile ed attestazione della copertura finanziaria, espressi ai sensi degli articoli 49, 147 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Dirigente SETTORE Finanze dell'Unione Valli e Delizie e

dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria, Dott.ssa Patrizia Travasoni in data 23 settembre 2020;

Il Collegio sulla base degli atti proposti

**esprime parere favorevole**

alla proposta di deliberazione n.29/2020, avente ad oggetto: **“Riduzioni della tassa rifiuti (TARI), per l'anno 2020, alle utenze non domestiche che hanno vista sospesa la loro attività a seguito dell'emergenza Covid-19”**, subordinatamente alla copertura finanziaria come riportata in delibera stessa.

Comacchio, 25 settembre 2020

**Il Collegio dei Revisori dei conti**

Rag. Marco Mari (Presidente)

Dott. Roberto Bianchi (Componente)

Prof. Eugenio Caperchione (Componente)